DOCUMENTO N. 03/2026

Convenzione di Venezia e Ginevra per l’istituzione della Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli

Testo consolidato – Prosecuzione della redazione

PARTE II – ORDINAMENTO E ORGANI DELLA CORTE

Articoli 11–20

La presente Parte disciplina l’assetto istituzionale della futura Corte, individuando gli organi di governo pattizio, direzione, amministrazione e supporto. Le disposizioni relative agli organi convenzionali acquisteranno efficacia esclusivamente nei confronti degli Stati per i quali la Convenzione sarà entrata in vigore, secondo le rispettive procedure di consenso e ratifica.

Resta distinta da tale ordinamento la struttura preparatoria e scientifico-istituzionale attualmente operante nell’ambito dell’iniziativa C.I.A.P. – SIPSE. Nessuna disposizione della presente Parte attribuisce retroattivamente alla struttura preparatoria poteri, competenze o prerogative riservati agli organi della futura Corte.

Articolo 11 – Organi della Corte

1. La Corte, una volta costituita ai sensi della presente Convenzione, si articola nei seguenti organi:
a) l’Assemblea degli Stati parti;
b) la Presidenza della Corte;
c) il Collegio giudicante;
d) la Cancelleria;
e) gli organi amministrativi e finanziari;
f) gli organismi consultivi e scientifici previsti dalla Convenzione o istituiti in conformità ad essa.

2. Ciascun organo esercita esclusivamente le attribuzioni conferitegli dalla Convenzione e dagli strumenti adottati in sua applicazione.

3. Gli organi della Corte operano nel rispetto dei principi di legalità, indipendenza, imparzialità, trasparenza, responsabilità istituzionale e separazione delle funzioni.

4. Nessun organo può appropriarsi delle competenze attribuite ad altro organo, salvo espressa previsione convenzionale.

5. La costituzione e l’operatività degli organi sono subordinate all’entrata in vigore della Convenzione e al perfezionamento degli atti necessari alla loro effettiva istituzione.

Articolo 12 – Assemblea degli Stati parti

1. L’Assemblea degli Stati parti è l’organo di governo istituzionale della Corte ed è composta dai rappresentanti degli Stati che abbiano ratificato, accettato, approvato o aderito alla Convenzione, secondo le disposizioni della Parte IX.

2. Ogni Stato parte dispone di un voto, salvo diversa disposizione espressamente prevista dalla Convenzione.

3. L’Assemblea:
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
b) stabilisce gli indirizzi amministrativi e organizzativi generali;
c) elegge o nomina gli organi per i quali la Convenzione le attribuisce tale competenza;
d) approva il regolamento interno e i regolamenti amministrativi;
e) determina le condizioni generali di servizio del personale;
f) esamina le relazioni annuali della Presidenza e della Cancelleria;
g) delibera sulle questioni istituzionali sottoposte alla sua competenza;
h) promuove la cooperazione tra gli Stati parti;
i) adotta le misure necessarie alla continuità amministrativa e finanziaria della Corte.

4. L’Assemblea non può intervenire nella trattazione dei singoli procedimenti, impartire istruzioni ai giudici, modificare il contenuto delle decisioni giudiziarie o condizionare l’esercizio della funzione giurisdizionale.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate secondo le maggioranze e le procedure stabilite dalla Convenzione e dal regolamento interno.

6. La partecipazione all’Assemblea non conferisce allo Stato parte poteri di rappresentanza o di disposizione dei diritti di un popolo terzo.

Articolo 13 – Funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno.

2. Sessioni straordinarie possono essere convocate:
a) dal Presidente dell’Assemblea, secondo il regolamento interno;
b) su richiesta di almeno un terzo degli Stati parti;
c) su richiesta motivata della Presidenza della Corte, limitatamente alle questioni istituzionali rientranti nelle sue attribuzioni.

3. Le riunioni possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mediante forme miste, purché siano garantite l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni, la regolarità delle votazioni e la conservazione degli atti.

4. L’Assemblea adotta un regolamento interno che disciplina:
a) convocazione e ordine del giorno;
b) verifica dei poteri dei delegati;
c) costituzione del quorum;
d) modalità di voto;
e) verbalizzazione e pubblicazione delle deliberazioni;
f) dichiarazioni di astensione e conflitti d’interesse;
g) partecipazione di osservatori e soggetti invitati.

5. Le deliberazioni e i documenti dell'Assemblea sono pubblicati, salvo le eccezioni strettamente necessarie alla tutela di dati riservati, della sicurezza delle persone o della regolarità dei procedimenti.

6. L'Assemblea non può deliberare validamente su materie estranee alle competenze attribuitele dalla Convenzione.

Articolo 14 – Presidenza della Corte

1. La Presidenza rappresenta la Corte nell'ambito delle attribuzioni istituzionali e assicura il coordinamento generale delle sue attività.

2. Il Presidente della Corte è eletto secondo le procedure stabilite dalla Convenzione, tra i giudici in carica, con garanzie di indipendenza, imparzialità e rappresentatività istituzionale.

3. La Presidenza:
a) assicura il regolare funzionamento degli organi giudiziari;
b) coordina l'attività amministrativa della Corte nei limiti delle proprie attribuzioni;
c) convoca le riunioni degli organi di cui è competente;
d) rappresenta istituzionalmente la Corte nei rapporti ufficiali;
e) presenta all'Assemblea la relazione annuale sull'attività istituzionale;
f) vigila sull'attuazione delle disposizioni organizzative;
g) adotta gli atti urgenti di amministrazione nei limiti previsti dai regolamenti.

4. Il Presidente non può impartire istruzioni sul merito delle controversie, predeterminare l'esito dei procedimenti o interferire nella deliberazione dei giudici.

5. La rappresentanza istituzionale della Corte non comporta il potere di assumere obblighi internazionali in nome degli Stati parti, salvo mandato espresso e specifico conferito dagli stessi.

6. Il mandato, la durata, la rielezione, la sostituzione e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalle disposizioni convenzionali e dal regolamento elettorale.

Articolo 15 – Collegio giudicante

1. Il Collegio giudicante è l'organo cui è affidato l'esercizio della funzione giurisdizionale della Corte.

2. Esso è composto dai giudici eletti o nominati secondo le disposizioni della Parte III della presente Convenzione.

3. Il Collegio opera in formazioni giudicanti individuate in base alla natura, alla complessità e alla materia dei procedimenti, nel rispetto del principio del giudice precostituito secondo regole predeterminate.

4. Le formazioni giudicanti possono comprendere:
a) una Camera ordinaria;
b) una Camera di composizione ampliata;
c) una formazione di revisione, ove prevista;
d) una formazione per le misure provvisorie e urgenti.

5. La composizione delle formazioni giudicanti è determinata secondo criteri obiettivi, trasparenti e preventivamente stabiliti.

6. Nessun soggetto esterno può modificare la composizione di una formazione giudicante per influenzare l'esito di un procedimento.

7. Il Collegio esercita la propria funzione esclusivamente nei limiti della competenza attribuita alla Corte dalla Convenzione, dai Protocolli applicabili e dal consenso giurisdizionale validamente prestato.

Articolo 16 – Cancelleria

1. La Cancelleria è l'organo permanente di supporto procedurale, documentale e amministrativo della Corte.

2. È diretta dal Cancelliere, nominato secondo la procedura stabilita dalla Convenzione e dal regolamento interno.

3. La Cancelleria:
a) riceve e registra gli atti introduttivi dei procedimenti;
b) verifica la completezza formale della documentazione, senza anticipare valutazioni sul merito;
c) cura le notificazioni e le comunicazioni procedurali;
d) conserva i fascicoli e gli archivi;
e) assiste le formazioni giudicanti;
f) gestisce il registro dei procedimenti;
g) assicura la pubblicazione degli atti destinati alla diffusione;
h) cura le traduzioni e l'interpretariato;
i) gestisce le richieste di accesso documentale;
j) predispone le relazioni statistiche e amministrative.

4. La Cancelleria opera secondo criteri di neutralità, riservatezza, tracciabilità e sicurezza documentale.

5. Il Cancelliere e il personale non possono esercitare pressioni sui giudici né interferire nella valutazione delle prove o nella decisione delle controversie.

6. La Cancelleria assicura la distinzione tra:
a) documenti pubblici;
b) documenti procedurali riservati;
c) documenti contenenti dati personali o informazioni protette;
d) documenti soggetti a regimi speciali di accesso.

7. La registrazione di una segnalazione, comunicazione o istanza non equivale all'accertamento della sua fondatezza né implica automaticamente l'apertura di un procedimento giurisdizionale.

Articolo 17 – Organi amministrativi e finanziari

1. La Corte dispone di una struttura amministrativa e finanziaria autonoma, organizzata in conformità alla Convenzione e al regolamento finanziario.

2. La struttura amministrativa assicura:
a) gestione del personale;
b) gestione patrimoniale;
c) approvvigionamenti e contratti;
d) servizi logistici e tecnologici;
e) sicurezza delle infrastrutture;
f) gestione dei sistemi informativi;
g) supporto alle attività istituzionali.

3. La struttura finanziaria cura la predisposizione del bilancio, la gestione delle entrate e delle uscite, la contabilità e la rendicontazione.

4. La Corte adotta procedure di controllo interno, revisione contabile e prevenzione delle irregolarità.

5. Le risorse finanziarie devono essere amministrate secondo criteri di legalità, trasparenza, efficienza, tracciabilità e sostenibilità.

6. È vietata qualsiasi forma di finanziamento condizionante che abbia lo scopo o l'effetto di compromettere l'indipendenza della Corte, l'imparzialità dei giudici o la parità delle parti.

7. Le modalità di contribuzione degli Stati parti, le eventuali entrate ulteriori e i criteri di ripartizione degli oneri sono stabiliti dall'Assemblea nel rispetto della Convenzione.

Articolo 18 – Organismi consultivi e scientifici

1. La Corte può istituire organismi consultivi e scientifici destinati a fornire contributi tecnici, comparatistici, documentali e interdisciplinari.

2. Tali organismi possono comprendere:
a) un Consiglio scientifico;
b) un Comitato di diritto internazionale;
c) un Osservatorio sui diritti dei popoli;
d) gruppi di esperti in materie economiche, sociali, culturali, ambientali e tecnologiche;
e) commissioni temporanee di studio e ricerca.

3. Gli organismi consultivi svolgono funzioni di studio, analisi e supporto. Non esercitano la funzione giurisdizionale e non possono sostituirsi alle formazioni giudicanti.

4. I pareri scientifici e le raccomandazioni prodotti da tali organismi hanno natura consultiva, salvo diversa ed espressa disposizione della Convenzione.

5. La selezione degli esperti avviene secondo criteri di competenza, indipendenza, pluralismo geografico e diversità degli ordinamenti giuridici.

6. Gli esperti dichiarano preventivamente ogni situazione che possa determinare un conflitto d'interessi, anche soltanto apparente.

7. L'eventuale collaborazione tra gli organismi scientifici della futura Corte e la struttura scientifico-istituzionale preparatoria C.I.A.P. – SIPSE deve essere disciplinata da accordi trasparenti

e non può comportare confusione di competenze, continuità automatica di titoli o trasferimento non autorizzato di poteri.

Articolo 19 – Indipendenza e separazione delle funzioni

1. L'indipendenza della funzione giurisdizionale costituisce condizione essenziale dell'ordinamento della Corte.

2. I giudici esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza e non sono soggetti a istruzioni, pressioni o interferenze da parte degli Stati, degli organi amministrativi, delle organizzazioni internazionali, dei soggetti ricorrenti o di qualsiasi altro soggetto.

3. L'Assemblea degli Stati parti, la Presidenza, la Cancelleria e gli organi consultivi rispettano rigorosamente la separazione tra:
a) funzione normativa e di governo istituzionale;
b) funzione amministrativa;
c) funzione giurisdizionale;
d) funzione scientifica e consultiva.

4. È vietata ogni forma di interferenza diretta o indiretta nella selezione dei giudici, nella composizione delle Camere, nell'istruttoria, nella valutazione delle prove e nella deliberazione delle decisioni.

5. Le attività di ricerca, documentazione e formulazione di pareri scientifici devono essere organizzate in modo da evitare che chi abbia contribuito alla formazione di una posizione istituzionale su una determinata controversia partecipi successivamente alla sua decisione giurisdizionale, nei casi e secondo le garanzie stabiliti dalla Convenzione e dal regolamento.

6. Ogni organo è tenuto a rendere conto del proprio operato nei limiti delle rispettive competenze, senza che tale responsabilità possa trasformarsi in controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie.

7. Le violazioni del presente articolo comportano l'attivazione delle procedure di verifica, astensione, ricusazione o responsabilità previste dalla Convenzione.

Articolo 20 – Trasparenza, pubblicità e integrità istituzionale

1. La Corte opera secondo il principio di pubblicità degli atti istituzionali e di trasparenza amministrativa, fatti salvi i limiti necessari alla tutela dei diritti fondamentali, dei dati personali, della sicurezza e della regolarità dei procedimenti.

2. Sono pubblicati, secondo modalità definite dal regolamento:
a) gli atti normativi e regolamentari;
b) le deliberazioni dell'Assemblea;
c) i bilanci e i rendiconti;
d) le relazioni annuali;
e) gli atti giurisdizionali destinati alla pubblicazione;
f) le informazioni sulla composizione degli organi;
g) le dichiarazioni di interessi richieste ai titolari di funzioni istituzionali.

3. La Corte istituisce un sistema documentale che garantisca autenticità, integrità, conservazione, reperibilità e tracciabilità degli atti.

4. Gli atti ufficiali sono identificati mediante numerazione progressiva, data certa, indicazione dell'organo emanante e, ove previsto, sottoscrizione o certificazione digitale.

5. La Corte adotta un codice etico applicabile ai giudici, ai funzionari, agli esperti e al personale, con particolare riguardo a:
a) indipendenza e imparzialità;
b) conflitti d'interesse;
c) riservatezza;
d) correttezza istituzionale;
e) prevenzione della corruzione;
f) uso delle risorse;
g) integrità delle comunicazioni ufficiali.

6. La pubblicazione di un atto non ne modifica la natura giuridica, non ne amplia gli effetti e non costituisce, di per sé, riconoscimento da parte di soggetti terzi.

7. La trasparenza istituzionale deve essere conciliata con il diritto a un procedimento equo e con la protezione delle persone e delle comunità coinvolte.

Tavola di concordanza della Parte II

Articolo	Materia disciplinata	Garanzia istituzionale
11	Organi della Corte	Tassatività delle competenze
12	Assemblea degli Stati parti	Governo pattizio senza interferenza giudiziaria
13	Funzionamento dell'Assemblea	Regolarità, trasparenza e pubblicità
14	Presidenza	Rappresentanza istituzionale delimitata
15	Collegio giudicante	Indipendenza e precostituzione delle formazioni
16	Cancelleria	Neutralità procedurale e integrità documentale
17	Organi amministrativi e finanziari	Autonomia gestionale e controllo contabile
18	Organismi consultivi e scientifici	Separazione tra ricerca e giurisdizione
19	Indipendenza e separazione delle funzioni	Protezione dall'interferenza esterna
20	Trasparenza e integrità	Pubblicità, tracciabilità e responsabilità

Registro delle decisioni redazionali

Parte II redatta

- CIAP-R08 – Architettura organica: individuazione degli organi convenzionali e delimitazione delle rispettive competenze.
- CIAP-R09 – Governo pattizio: riserva dell'Assemblea agli Stati parti, senza attribuzione di poteri sui singoli procedimenti.
- CIAP-R10 – Indipendenza giudiziaria: separazione tra governo istituzionale, amministrazione, attività scientifica e giurisdizione.

- CIAP-R11 – Cancelleria: distinzione tra registrazione documentale e ammissibilità o fondatezza delle istanze.
- CIAP-R12 – Integrità finanziaria: introduzione di controlli e divieto di finanziamenti condizionanti.
- CIAP-R13 – Trasparenza: disciplina della pubblicità degli atti e della loro autenticità documentale.
- CIAP-R14 – Continuità istituzionale: esclusione di qualsiasi automatismo tra struttura preparatoria attuale e futura Corte convenzionale.